



OSSERVAZIONI AL
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
n. 487/2019/R/GAS DEL 26 novembre 2019

*"SMART METERING GAS PER L'UTENZA DIFFUSA:
OBBLIGHI DI MESSA IN SERVIZIO, PERFORMANCE E
REGOLAZIONE TARIFFARIA"*

spunti di consultazione S.14 e S.15

1. PREMESSA

Il presente documento reca le osservazioni di Italgas S.p.A. agli spunti di consultazione S.14 e S.15 del DCO 487/2019/R/GAS in merito a "*Smart metering gas per l'utenza diffusa: obblighi di messa in servizio, performance e regolazione tariffaria*", pubblicato dall'Autorità in data 26 novembre 2019.

Le risposte puntuali agli altri spunti di consultazione verranno fornite da Italgas S.p.A. in un successivo documento.

2. CONSIDERAZIONI GENERALI

Revisione dei pesi per il riconoscimento dei costi degli *smart meter* (spunto per la consultazione S.14)

In linea generale si ritiene che l'Autorità, con i nuovi provvedimenti che si accinge ad adottare, dovrebbe puntare all'obiettivo di garantire una maggiore efficienza dell'intero sistema, in modo da spingere i numerosi operatori della distribuzione gas ad essere maggiormente accorti nell'attività di messa in servizio degli *smart meter*, penalizzando i soggetti meno virtuosi attraverso l'introduzione di apposite misure che scoraggino le inefficienze.

Il meccanismo di *sharing* oggi in vigore, che attribuisce un peso del 40% al costo *standard* ed un peso del 60% al costo effettivo, già comporta il riconoscimento di meno della metà delle efficienze ottenute rispetto al prezzo *standard* dei misuratori.

Il percorso regolatorio che viene ipotizzato nel documento di consultazione attribuirebbe invece un peso del 30% al costo *standard* ed un peso del 70% al costo effettivo, il che scoraggerebbe di fatto i distributori a perseguire una progressiva riduzione dei costi di acquisto e di installazione degli *smart meter*.

Gli operatori efficienti, quali Italgas, subirebbero una ulteriore penalizzazione dal momento che si vedrebbero ancor più decurtata la maggiore efficienza ottenuta, mentre, al contrario, verrebbero ulteriormente premiate le tante inefficienze degli operatori caratterizzati da costi unitari più alti rispetto allo *standard*. Tutto questo avrebbe inevitabili ripercussioni sui clienti finali su cui gravano le inefficienze del sistema.

Si ritiene, quindi, che nel caso in cui il Regolatore non ritenga di rafforzare il peso attribuito al costo *standard*, dovrebbe essere almeno mantenuta l'attuale percentuale di *sharing* che attribuisce un peso del 40% al costo *standard* ed un peso del 60% al costo effettivo.

Considerato infine che è tuttora in corso il piano massivo di *roll out* degli *smart meter*, al fine di garantire la stabilità del quadro regolatorio su cui le imprese fanno legittimo affidamento per la programmazione delle attività e per la sostenibilità degli investimenti, si ritiene che la prospettata ulteriore variazione dello *sharing* possa essere valutata nell'ambito della più generale riforma dei criteri di riconoscimento dei costi del servizio di misura, che troverà applicazione a partire dal secondo *semi-periodo* di regolazione (2023-2025).

Trattamento dei misuratori oggetto di verifica (spunto per la consultazione S.15)

Per i misuratori rimossi per verifiche in laboratorio e successivamente reinstallati in punti diversi dai precedenti, si ritiene che la proposta dell'Autorità debba tenere in considerazione la totalità dei costi connessi alle attività di verifica in laboratorio (*quali ad esempio, i costi per la rimozione del contatore, l'invio al laboratorio e successivamente al magazzino e per la sua reinstallazione in luogo diverso da quello da cui era stato rimosso*) e prevederne il pieno riconoscimento tariffario.

Inoltre, in relazione al periodo di ammortamento del misuratore reinstallato, proposto dall'Autorità convenzionalmente pari a 10 anni, si ritiene che il processo di ammortamento debba preferibilmente proseguire senza soluzione di continuità sulla base delle vite utili regolatorie garantendo la continuità tariffaria in termini di RAB anche negli anni successivi.

In subordine, prima di adottare una vita utile residua convenzionale, potrebbe essere opportuno effettuare una raccolta dati presso gli operatori per verificare il grado di vetustà medio dei contatori evitando di applicare una vita residua superiore a quella effettiva. In ogni caso, in luogo del periodo di dieci anni proposto dall'Autorità, si ritiene più congruo adottare ai fini dell'ammortamento, un periodo di sette/otto anni.

Di seguito le risposte puntuali ai quesiti, all'interno dei quali abbiamo provveduto, ove necessario e consentito, ad individuare soluzioni alternative a quanto proposto, mettendo a disposizione l'esperienza del primo operatore italiano.

S14. Osservazioni sulle ipotesi di attribuzione dei pesi per la determinazione dei riconoscimenti tariffari nel triennio 2020-2022.

La proposta dell'Autorità di prevedere una ulteriore revisione dei pesi per il riconoscimento tariffario dei costi degli *smart meter*, applicando un peso del 30% per il costo *standard* e un peso del 70% per il costo effettivo, non si ritiene condivisibile. Questa scelta graverebbe ulteriormente sui consumatori finali, che pagherebbero il costo di inefficienze del sistema. Idealmente lo spirito della sostituzione dei contatori, con l'introduzione di *smart meter*, dovrebbe avere altre finalità ed in particolare quella di rendere il sistema delle letture più veloce, rapido e con meno gravami sull'utenza *retail*.

Il meccanismo in vigore *ante* emanazione del DCO 759/2017, che prevedeva il riconoscimento della metà delle efficienze ottenute rispetto al prezzo *standard* (*sharing del 50%*), è già stato modificato con la Delibera 904/2017/R/gas che ha definito uno *sharing* tra costi effettivi e costi *standard* nella misura rispettivamente del 60% e 40%, appiattendo le efficienze dei distributori che riescono a contenere i propri costi al di sotto del costo *standard* e, al contrario, premiando i soggetti meno efficienti (*con costi dichiarati superiori al costo standard*) consentendo loro la riduzione delle perdite.

La prospettata, ulteriore, riduzione dello *sharing* tra costi effettivi (da 60% a 70%) e costi *standard* (da 40% a 30%) andrebbe a scoraggiare in maggior misura i distributori virtuosi che vedrebbero penalizzate le loro progressive efficienze in virtù di un meccanismo che, invece, andrebbe a giustificare maggiormente costi superiori rispetto al costo *standard*.

Volendo invece introdurre un meccanismo premiale, che riprenda i criteri per cui si è introdotto lo *smart meter*, sarebbe auspicabile un orientamento opposto rispetto a quello ipotizzato nel DCO in consultazione, che consenta quindi ai distributori già virtuosi di poter capitalizzare ulteriormente la loro efficienza e penalizzi viceversa i soggetti meno capaci ed efficienti. Il sistema della distribuzione gas ha necessità in questo momento di scelte che vadano in questa direzione per renderlo maggiormente efficace ed efficiente. La maggiore capitalizzazione dell'efficienza per i distributori virtuosi potrebbe tradursi anche in più ampi

marginì per l'attivazione di contratti con fornitori di servizi, relativi, ad esempio, all'estensione della garanzia delle batterie (*restringendo così il problematico differenziale tra vita utile dei misuratori e obsolescenza delle batterie*) piuttosto che alla digitalizzazione della rete, incrementando così ulteriormente la qualità del servizio offerto agli utenti della distribuzione e ai clienti finali.

Nella tabella sottostante è rappresentata sinteticamente una stima numerica degli effetti dell'applicazione del DCO sugli operatori, tracciando alcuni scenari ottenuti ipotizzando valori differenti del costo unitario sostenuto per la messa in servizio dei misuratori G4, partendo dalla stima del costo *standard* relativo all'anno 2019:

Costo unitario sostenuto per la messa in servizio dei misuratori G4	99	114	129	144	159	174	189
Costo unitario standard anno 2019	144	144	144	144	144	144	144
Riconoscimento a regolazione attuale							
Peso costo effettivo	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Peso costo standard	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
Riconoscimento tariffario del costo effettivo	117	126	135	144	153	162	171
Riconoscimento secondo le ipotesi previste dal DCO 487							
Peso costo effettivo	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Peso costo standard	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Riconoscimento tariffario del costo effettivo	112	123	133	144	154	165	175

Come si può facilmente notare, nel caso di costi unitari superiori al costo *standard* (*che sono il risultato di inefficienze del singolo distributore, facilmente riscontrabili in un mercato molto frammentato e con operatori piccoli e piccolissimi*), si vede chiaramente come il criterio di riconoscimento proposto dall'Autorità nel DCO remunererà maggiormente il distributore, andando a minimizzare le sue inefficienze e non, come sarebbe auspicabile, penalizzandolo per non essere stato virtuoso.

Il costo di questa sua inefficienza cadrebbe sempre sul sistema che si dichiara di voler rendere efficiente.

Si ritiene, quindi, che nel caso in cui la regolazione non ritenesse di rafforzare il peso attribuito al costo *standard*, dovrebbe essere almeno mantenuta l'attuale percentuale di *sharing*: 40% per il costo *standard* e 60% per il costo effettivo.

Al fine di garantire la stabilità del quadro regolatorio su cui gli operatori fanno legittimo affidamento per la programmazione delle attività e per la sostenibilità degli investimenti, si

ritiene infine che la prospettata ulteriore variazione dello *sharing* debba essere valutata nell'ambito della più generale riforma dei criteri di riconoscimento dei costi del servizio di misura, che troverà applicazione a partire dal secondo *semi-periodo* di regolazione (2023-2025) e comunque al termine del piano di *roll out* degli *smart meter*.

S15. Osservazioni rispetto alle ipotesi di valorizzazione dei misuratori installati successivamente a verifiche metrologiche condotte in laboratorio.

Quanto proposto dall'Autorità per la valorizzazione ai fini regolatori dei misuratori rimossi per verifiche in laboratorio e successivamente reinstallati presso punti diversi da quelli in cui si trovavano originariamente collocati, si ritiene possa essere valutato con le puntualizzazioni di seguito riportate.

L'Autorità ritiene che l'operazione di rimozione/installazione di un misuratore per l'esecuzione di verifiche metrologiche non debba avere impatti sulla RAB: quindi la rimozione di un misuratore per eseguire una verifica metrologica in laboratorio, con successivo riutilizzo del misuratore in un altro luogo, richiederebbe una dismissione in scheda tariffaria del valore regolatorio dell'asset rimosso e, all'atto della nuova installazione, l'iscrizione di un valore del misuratore pari al valore regolatorio dell'asset rimosso.

L'operazione di rimozione/installazione sopra descritta comporta però, come è ovvio, dei costi ancillari all'attività di verifica in laboratorio quali sono, ad esempio, quelli legati alla rimozione del contatore, all'invio al laboratorio e successivamente al magazzino e alla sua reinstallazione in luogo diverso da quello in cui era stato rimosso, che non sembrerebbero esser stati presi in considerazione dall'Autorità: al riguardo si ritiene che tutti i costi sostenuti dall'impresa, e non solo quelli afferenti l'attività di verifica in laboratorio, debbano rientrare nel computo dei costi che le imprese sostengono per le verifiche metrologiche e come tali debbano trovare pieno riconoscimento tariffario.

Inoltre, ai fini della rendicontazione annuale nelle raccolte dati RAB GAS, per garantire omogeneità di comportamento da parte di tutti gli operatori, si ritiene opportuno che venga chiarito quali valori debbano essere dichiarati come dismissione e come nuovo investimento (costo storico, mantenendo quindi l'aggancio con la contabilità, oppure valore medio tra

costo effettivo e costo *standard*, non più documentabile da evidenza contabile e, in questo caso, le modalità per la sua determinazione), nonché quali modalità debbano essere adottate per la rendicontazione di tutti i costi legati alle operazioni di verifica ai fini del loro riconoscimento.

In relazione poi alla proposta dell'Autorità di ammortizzare in un periodo di dieci anni il costo del misuratore reinstallato, pari al valore regolatorio dello stesso misuratore all'atto della rimozione, si osserva che la vita utile ai fini regolatori può variare a seconda della tipologia e modalità di costruzione dell'apparecchio, nonché in funzione dell'anno di prima installazione.

Pertanto, nel caso in cui il distributore sia in grado di mappare puntualmente nei sistemi operativi e contabili aziendali il contatore rimosso e reinstallato, non si ritiene opportuno adottare una vita residua del cespite su basi convenzionali, come proposto dall'Autorità, bensì proseguire nel processo di ammortamento senza soluzione di continuità sulla base delle vite utili regolatorie garantendo la continuità tariffaria in termini di RAB anche negli anni successivi.

In caso contrario, prima di adottare una vita residua convenzionale, potrebbe essere opportuno effettuare una raccolta dati presso gli operatori per verificare il grado di vetustà medio dei contatori e dimensionare più correttamente il periodo di ammortamento dei contatori reinstallati evitando che a questi venga applicata una vita residua superiore a quella effettiva. In ogni caso, in luogo del periodo di dieci anni proposto dall'Autorità, si ritiene più congruo adottare ai fini dell'ammortamento un periodo di sette/otto anni.